

Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'imprenditore agricolo professionale (c.d. IAP)

1. Le principali figure soggettive nell'ambito del lavoro autonomo in agricoltura: dall'imprenditore agricolo a titolo principale (c.d. IATP), all'imprenditore agricolo professionale (c.d. IAP). - 2. La disciplina dell'imprenditore agricolo professionale. - 3. Il problema del riconoscimento d'ufficio della qualifica di imprenditore agricolo professionale: i limiti dei poteri delle Regioni e dell'INPS. - 4. Questioni di giurisdizione. - 5. Osservazioni conclusive.

1. - *Le principali figure soggettive nell'ambito del lavoro autonomo in agricoltura: dall'imprenditore agricolo a titolo principale (c.d. IATP), all'imprenditore agricolo professionale (c.d. IAP).* Fino ai primi anni '70 le principali figure soggettive che caratterizzavano il settore agricolo erano quelle del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c.¹.

Il coltivatore diretto rifletteva la realtà agricola italiana propria del secolo scorso caratterizzata da piccole imprese, di dimensioni ridotte, a conduzione prevalentemente familiare².

Un primo richiamo a tale figura soggettiva è contenuto nell'art. 2083 c.c. contenente la definizione di piccolo imprenditore³. In aggiunta alla disposizione codicistica, vi sono diverse leggi speciali nelle quali viene richiamata. Ai fini previdenziali, ad esempio, l'art. 2, l. 26 ottobre 1957, n. 1047 (*Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni*) considera coltivatore diretto colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione manuale dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, alla condizione che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame⁴.

Sono due, quindi, gli elementi costitutivi della qualifica di coltivatore diretto ai fini previdenziali, uno soggettivo e l'altro oggettivo. Dal punto di vista soggettivo la disciplina richiede l'apporto lavorativo della persona e della sua famiglia alla coltivazione del fondo, mentre dal punto di vista oggettivo è necessario che tale apporto lavorativo sia tale da soddisfare almeno un terzo del fabbisogno di manodopera del fondo stesso. I coltivatori diretti sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto legge 4 ottobre

1 B. ASCARI - M. DE LUIGI, *Il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale: aspetti tributari e previdenziali alla luce della legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo*, in *Impresa commerciale e industriale*, 2001, 7-8, 1122-1128.

2 Per un esame più approfondito sull'evoluzione storica delle figure soggettive in agricoltura, v. A. JANNARELLI, *Profili soggettivi dell'impresa agricola, integrità aziendale e semplificazione nel settore agrario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, 4, 857-870.

3 Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

1935, n. 1827, e successive modificazioni. È sufficiente il possesso di fatto dei requisiti di cui all'art. 2, l. 26 ottobre 1957, n. 1047, per far sorgere l'obbligo contributivo e, pertanto, l'INPS ha il potere di svolgere gli opportuni accertamenti ai fini previdenziali.

L'ulteriore figura soggettiva caratterizzante il settore agricolo era quella dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. L'attuale previsione normativa, risultante dalla riforma operata dall'art. 1, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, definisce imprenditore agricolo «chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse»⁵. La novella legislativa ha sostanzialmente ampliato l'ambito di applicazione dello speciale statuto soggettivo dell'imprenditore agricolo facendovi rientrate attività in precedenza escluse⁶. Tale figura soggettiva non è soggetta all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Confrontando la disciplina del coltivatore diretto con quella dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. è possibile affermare che, in linea generale, la differenza tra le due figure soggettive consiste nel fatto che nella prima vi è un apporto lavorativo della persona nella conduzione del fondo, mentre nella seconda non sussiste tale apporto limitandosi l'imprenditore alla gestione e alla organizzazione dei diversi fattori produttivi.

Con la l. 9 maggio 1975, n. 153 (*Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura*) ha trovato ingresso per la prima volta nel nostro ordinamento la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (c.d. IATP) la quale, senza incidere sulla nozione codicistica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c., rilevava ai soli fini di consentire al titolare la possibilità di usufruire di agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e assistenziale⁷. La nuova figura soggettiva pur arricchendo di contenuti la nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c., non si sostituiva a quest'ultima. In particolare, l'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, considerava imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedicava

4 L'art. 1, l. 26 ottobre 1957, n. 1047, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ai anche ai coltivatori diretti. L'art. 2 dispone che «Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative».

5 La norma specifica che «Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine». Rientrano invece nelle attività connesse quelle «dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

6 L. BUTTARO, *Corso di diritto commerciale, I, Premesse storiche dell'impresa*, Roma-Bari, 2005, 92-103; A. GRAZIANI - G. MINERVINI - U. BELVISO, *Manuale di diritto commerciale*, Padova, 2004, 710-711; S. AMBROSINI, *La riforma della legge fallimentare*, Bologna, 2006, 3-6; C. RUSSO, *Imprenditore agricolo professionale e fallibilità dell'impresa agricola*, in *Il corriere del Merito*, 2012, 11, 1000-1008. Nell'ambito dello speciale statuto soggettivo dell'imprenditore agricolo rientra la regola della non assoggettabilità al fallimento così come previsto dall'art. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavava dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro⁸.

L'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, ha sostanzialmente recepito nel nostro ordinamento quanto previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole. Lo scopo della direttiva era quello di creare le condizioni idonee per garantire un sensibile miglioramento del reddito, delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura. Secondo il pensiero del legislatore comunitario, infatti, le uniche aziende agricole in grado di adeguarsi allo sviluppo economico erano quelle in cui il capo d'azienda era in possesso di un'adeguata qualificazione professionale, che erano in grado di garantire un reddito equo e che, pertanto, erano in grado di assicurare condizioni di lavoro soddisfacenti. Per tali motivi l'art. 1 della direttiva aveva obbligato gli Stati membri a istituire un regime di incentivazione delle aziende agricole in grado di svilupparsi, al fine di favorirne le relative attività e lo sviluppo in condizioni razionali. Il successivo art. 2 definiva la nozione di aziende agricole in grado di svilupparsi e, pertanto, meritevoli di essere destinatarie di forme di incentivazione. In tale categoria rientravano quelle aziende in cui l'imprenditore esercitava l'attività agricola a titolo principale. L'art. 3 attribuiva agli Stati membri il compito di definire la nozione d'imprenditore agricolo a titolo principale nel rispetto di alcuni limiti previsti dalla direttiva stessa. In particolare il reddito agricolo doveva essere almeno pari o superiore al cinquanta per cento del reddito complessivo dell'imprenditore agricolo e il tempo di lavoro dedicato alle attività extra-agricole doveva essere inferiore almeno alla metà del tempo di lavoro totale dedicato all'attività agricola. Il legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva comunitaria, ha innalzato il limite del tempo lavoro e del reddito a due terzi.

Nella direttiva 72/159/CEE era contemplato anche il requisito della capacità professionale ma, a ben vedere, quest'ultimo non era considerato elemento costitutivo della fattispecie dell'imprenditore agricolo a titolo principale. L'art. 2 della direttiva, infatti, considerava aziende in grado di svilupparsi non solo quelle il cui imprenditore esercitava l'attività agricola a titolo principale ma anche quelle il cui imprenditore possedeva una sufficiente capacità professionale. In sede di recepimento, il primo comma dell'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, nel definire la figura di cui si discute, menzionava solamente i due requisiti del tempo lavoro e del reddito senza prendere in considerazione quello della capacità professionale. Quest'ultimo era previsto dal terzo comma del medesimo articolo ma era considerato come *altro* rispetto all'esercizio dell'attività agricola a titolo principale⁹.

La normativa europea era formulata in modo tale da non obbligare gli imprenditori agricoli (che potremmo definire semplici) a diventare imprenditori agricoli a titolo principale ma si limitava a subordinare la possibilità di accedere a forme di sostegno agli investimenti o ad altri aiuti al possesso di tale qualifica o al possesso di determinati requisiti. Nelle intenzioni del legislatore

7 T.A.R. Emilia Romagna - Parma, Sez. I 17 dicembre 2003, n. 792, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2004, 258-259. Il principio generale secondo il quale le nuove figure soggettive non concorrono a delineare la nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. è stato sostenuto successivamente anche in relazione alla figura dell'imprenditore agricolo professionale introdotta dal d.lgs. n. 99/2004. Al riguardo, v. Corte d'app. Catania, Sez. I 31 maggio 2012, in *Il corriere del Merito*, 2012, 11, 1000-1008.

8 L'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, è stato abrogato dal dall'art. 1, comma 5 *quinques*, del d.lgs. n. 99/2004, il quale, in sostituzione della figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ha introdotto quella dell'imprenditore agricolo professionale con una disciplina sostanzialmente diversa da quella previgente, v. *infra*.

9 T.A.R. Venezia, Sez. II 31 maggio 2006, n. 1556, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2006, 688-691.

comunitario, quindi, vi era la volontà di premiare coloro che intendevano *vivere* di agricoltura e che avevano gli strumenti materiali e professionali idonei per poter competere in maniera efficiente con il mercato europeo. In Italia, attraverso l'estensione della disciplina in materia di assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia anche a coloro che possedevano i requisiti di cui all'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, la natura giuridica della figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale è divenuta obbligatoria¹⁰. Coloro che di fatto possedevano i requisiti necessari per poter essere imprenditori agricoli a titolo principale erano obbligati ad iscriversi alla relativa gestione previdenziale a prescindere dalle modalità di gestione dell'attività e dalle competenze professionali possedute.

La nuova figura soggettiva è stata richiamata anche dalla normativa europea successiva fino ai regolamenti 1257/99/CE e 1750/99/CE, tutt'oggi in vigore, nei quali è scomparso ogni relativo riferimento. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento 1257/99/CE, infatti, possono usufruire di forme di sostegno agli investimenti solamente quelle aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene, benessere degli animali e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. Al livello europeo, pertanto, viene abbandonata gradualmente la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale in favore della valorizzazione del requisito della capacità professionale quale condizione per poter usufruire dei relativi incentivi¹¹.

Con la l. 7 marzo 2003, n. 38, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e degli orientamenti dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo. Lo scopo della delega legislativa era anche quello di realizzare il riassetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura. Il Governo ha dato attuazione alla delega mediante il d.lgs. n. 99/2004 recante *Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della l. 7 marzo 2003, n. 38*.

Una delle principali novità della novella legislativa consiste nella sostituzione della figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale con quella dell'imprenditore agricolo professionale (c.d. IAP). L'art. 1, comma 5 *quinques*, del summenzionato decreto legislativo ha, infatti, abrogato l'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153¹². Anche la nuova figura soggettiva, pur arricchendo di contenuti la nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c., non si sostituisce a quest'ultima.

L'infelice richiamo alla figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, contenuto nell'art. 1, comma 5 *quater*, d.lgs. n. 99/2004, non può essere utilizzato per sostenere che nulla è cambiato

10 L'art. 13, l. 2 agosto 1990, n. 233, così dispone: «A decorrere dal 1° luglio 1990 le disposizioni della l. 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153».

11 Per una più approfondita disamina sulla evoluzione della normativa europea, A. JANNARELLI, *op. cit.*; M. PIERINI, *L'imprenditore agricolo a titolo principale tra disciplina comunitaria e legislazione interna*, in *Nuovo dir. agr.*, 2000, 1.

12 S. MOGOROVICH, *L'imprenditore agricolo professionale*, in *Impresa commerciale e industriale*, 2007, 3, 408-411; C. BOLOGNESI, *Nasce l'imprenditore agricolo professionale (IAP)*, in *Impresa commerciale e industriale*, 2004, 5, 828-831; M. CINELLI - C.A. NICOLINI, *Riforma delle funzioni ispettive e dirigismo ministeriale; pensioni ricche e solidarietà; la nuova nozione di imprenditore agricolo professionale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, 3, 113-128; A. JANNARELLI, *op. cit.*

rispetto alla disciplina previgente¹³. La nuova disciplina, infatti, si discosta in maniera sostanziale rispetto a quanto in precedenza previsto giacché introduce, oltre al requisito del reddito e del tempo lavoro, quello della capacità professionale da accertare ai sensi dell'art. 5 del regolamento 1257/99/CE¹⁴. L'accertamento dei relativi requisiti, inoltre, è demandato ad ogni effetto alle Regioni ferma restando la facoltà per l'Ente previdenziale di effettuare ulteriori verifiche solamente nelle fasi del procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo¹⁵.

2. - La disciplina dell'imprenditore agricolo professionale. L'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004, indica i requisiti necessari per poter ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. In particolare è necessario che l'imprenditore abbia adeguate conoscenze e competenze professionali, che dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Attraverso l'introduzione della nuova figura soggettiva si è cercato di adeguare la normativa italiana alle novità derivanti dalla legislazione europea. Il legislatore comunitario, infatti, ha progressivamente abbandonato ogni riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale in favore di quegli imprenditori che risultavano in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate. Quest'ultima considerazione spiega il motivo per il quale l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004, considera la capacità professionale come uno dei requisiti che concorrono a delineare la figura dell'imprenditore agricolo professionale.

Risultano evidenti le principali differenze fra la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale e quella dell'imprenditore agricolo professionale.

L'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, nel definire la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, menzionava solamente i due requisiti del tempo di lavoro e del reddito. Era sufficiente che l'imprenditore dedicasse all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavasse dalla medesima attività almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro. Il requisito della capacità professionale, sebbene contemplato dal terzo comma dell'art. 12, non concorrevano a delineare la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale¹⁶. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004, invece, il requisito della capacità professionale concorre a delineare la figura dell'imprenditore agricolo professionale insieme a quelli del tempo di lavoro e del reddito. In relazione a questi ultimi due, in particolare, la soglia dei due terzi è stata sostituita

¹³ Art. 1, comma 5 *quater*, d.lgs. n. 99/2004: «Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo».

¹⁴ Art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004: «Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro».

¹⁵ Circolare INPS 24 maggio 2004, n. 85.

¹⁶ T.A.R. Venezia, Sez. II 31 maggio 2006, n. 1556, cit.

con quella più bassa del cinquanta percento rendendo più agevole la possibilità di ottenere la relativa qualifica.

L'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99/2004, estende all'imprenditore agricolo professionale persona fisica le agevolazioni di natura tributaria e creditizia riconosciute dalla normativa vigente a favore di coloro che sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto¹⁷.

Tra le novità introdotte vi è anche una dettagliata disciplina relativa al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale alle persone giuridiche¹⁸. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, possono acquisire tale qualifica le società di persone, le società cooperative e di capitali qualora lo statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. Se si tratta di società di persone è necessario che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale mentre nel caso di società di capitali è necessario che almeno un amministratore sia in possesso della relativa qualifica. Anche per le società cooperative è necessario che almeno un amministratore possieda tale qualifica ma alla condizione che sia anche socio¹⁹.

Fatti questi brevi cenni introduttivi, occorre adesso esaminare in maniera più approfondita i tre requisiti necessari per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Per quanto riguarda il requisito della capacità professionale, l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004, dispone che esso va accertato ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1257/1999/CE. L'art. 5 del menzionato regolamento si limita a subordinare la concessione di forme di sostegno agli investimenti a quelle aziende agricole che dimostrano redditività, che rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui imprenditore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate. Ciascuna Regione, nel rispetto delle proprie competenze, ha provveduto ad individuare le condizioni in presenza delle quali possa ritenersi sussistente il requisito della capacità professionale. Pertanto, occorre fare riferimento alle diverse normative

17 Cass. Sez. Trib. 16 giugno 2013, n. 16072, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2013, 453-459. La sentenza oggetto di commento riguardava una controversia insorta tra l'Agenzia delle Entrate e un contribuente avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Quest'ultimo si era visto negare il riconoscimento delle agevolazioni tributarie riconosciute dalla legislazione vigente ai coltivatori diretti. Secondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004 era pur sempre necessaria la sussistenza in capo all'imprenditore agricolo professionale delle medesime condizioni oggettive e soggettive richieste in capo al coltivatore diretto. Tale interpretazione non è stata condivisa dai giudici di legittimità secondo i quali non ha senso estendere all'imprenditore agricolo professionale le agevolazioni previste in favore del coltivatore diretto, per poi negarle in caso di mancanza delle condizioni che solo il coltivatore diretto può avere.

18 G. PETTERUTI, *Imprenditore agricolo professionale e società agricole dopo il d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101. Aspetti tributari*, in *Studi e materiali*, 2005, 2, 1443-1459; D. BELLANTUONO, *L'imprenditore agricolo professionale, le società agricole e la crisi dell'Unione europea*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2005, 424-427; E. ROOK BASILE, *Profili soggettivi dell'impresa agricola, integrità aziendale e semplificazione nel settore agrario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, 4, 871-881.

19 L'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99/2004, così dispone: «Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) lettera soppressa dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101;
- c) nel caso di società di capitali o cooperative quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale».

regionali. In Puglia, ad esempio, il requisito della capacità professionale si ritiene sussistente non solo nel caso in cui il soggetto sia in possesso di un titolo di studio in discipline agrarie ma anche nel caso in cui abbia svolto in precedenza attività agricola per almeno tre anni²⁰. Nella Regione Toscana, invece, in alternativa al possesso dei titoli di studio in discipline agrarie si richiede che il soggetto abbia esercitato attività agricola per almeno un biennio nei cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento²¹. Il requisito della capacità professionale di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004, pertanto, non ha nulla a che vedere con quello della professionalità di cui all'art. 2082 c.c. necessario affinché si abbia un imprenditore. Il primo ha natura soggettiva in quanto ciò che rileva è il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate in materia agricola; il secondo ha natura oggettiva in quanto si identifica con il concetto di continuità e abitudine con riferimento all'esercizio dell'attività economica²².

Per la sussistenza del requisito del tempo di lavoro occorre che l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo. Tale requisito viene generalmente accertato mediante criteri presuntivi attraverso le tabelle ettaro-coltura. Queste ultime indicano il fabbisogno di ore o giornate necessarie per coltivare un fondo in base all'estensione e al tipo di coltura praticata. Il ricorso a metodi di accertamento di tipo presuntivo, però, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale sicché sarebbe necessario procedere ad un accertamento diretto, azienda per azienda, volto a verificare la sussistenza del relativo requisito²³.

L'ultimo requisito è quello del reddito. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004, è necessario che l'imprenditore ricavi dalle attività agricole almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nessun problema si pone allorché l'unica fonte di reddito del soggetto sia proveniente dall'attività agricola. In caso contrario, invece, il calcolo del requisito deve essere effettuato attraverso il raffronto tra le diverse entrate. Al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi relativi alla natura giuridica di alcune tipologie di redditi l'art. 1, comma 1, del summenzionato decreto legislativo, esclude dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. In questo modo il legislatore ha reso più agevole il raggiungimento di tale requisito. Basti pensare ad un soggetto la cui unica fonte di reddito, ulteriore rispetto a quella derivante dall'attività agricola, derivi da un trattamento pensionistico. In questo caso non sarà necessario alcun raffronto fra le sue tipologie di entrate in quanto le pensioni non concorrono ad integrare il requisito del reddito globale da lavoro.

Occorre precisare che per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale occorre la contestuale presenza di tutti e tre i requisiti summenzionati e che la perdita anche di uno solo di essi determina il venir meno della relativa qualifica.

²⁰ Determinazione del Dirigente settore alimentazione 30 agosto 2007, n. 356, in *Bollettino Ufficiale* della Regione Puglia 20 settembre 2007, n. 132.

²¹ D.p.g.r. 18 febbraio 2008, n. 6/R, in *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana 22 febbraio 2008, n. 5; l.r. Toscana n. 32/2007.

²² L. BUTTARO, *op. cit.*, 79-80; A. GRAZIANI - G. MINERVINI - U. BELVISO, *op. cit.*, 37-41.

²³ Corte cost. 22 giugno 1962, n. 65, in *Foro it.*, 1962, 1234.

Il d.lgs. n. 99/2004, è stato successivamente modificato dal d.lgs. n. 101/2005, recante *Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, della l. 7 marzo 2003, n. 38*. L'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 101/2005, nel modificare il quinto comma dell'art. 1, d.lgs. n. 99/2004, ha aggiunto i commi 5 *bis*, 5 *ter*, 5 *quater* e 5 *quinques*.

In particolare il comma 5 *bis* ha specificato che l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Alla luce dell'attuale contesto normativo, dunque, tale obbligo sussiste nel momento in cui l'imprenditore di cui all'art. 2135 c.c. ottenga la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Il comma 5 *ter*, invece, ha riconosciuto la possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali e previdenziali derivanti dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale anche a coloro che non siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004. Si tratta del c.d. riconoscimento condizionato o con riserva attraverso il quale viene data la possibilità ai soggetti interessati, privi in tutto o in parte dei requisiti richiesti dalla normativa, di chiedere il riconoscimento della qualifica alla condizione che si impegnino a conseguirla entro un dato periodo.

Trattasi di una facoltà riconosciuta dal legislatore ai soggetti interessati al fine di favorire l'imprenditoria giovanile e le imprese di nuova costituzione. La natura facoltativa di tale disposizione è confermata dal fatto che il soggetto che intende chiedere il riconoscimento condizionato, deve obbligarsi a raggiungere i relativi requisiti entro un dato termine. In caso contrario è prevista la revoca degli eventuali vantaggi fiscali e previdenziali precedentemente goduti²⁴.

3. - Il problema del riconoscimento d'ufficio della qualifica di imprenditore agricolo professionale: i limiti dei poteri delle Regioni e dell'INPS. L'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 99/2004, attribuisce alle Regioni il compito di accertare, ad ogni effetto, la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Viene fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 476.

Tale disposizione pone diversi interrogativi. Occorre chiedersi, in particolare, se sussiste l'obbligo di presentare l'istanza per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale nel momento in cui di fatto sussistano tutti i relativi requisiti, oppure se il legislatore abbia voluto introdurre una facoltà per l'imprenditore agricolo *ex art. 2135 c.c.* nel caso in cui intenda usufruire dei vantaggi riservati dalla normativa statale ed europea a coloro che possiedono tale qualifica. La questione non è puramente teorica ma ha dei risvolti pratici di particolare rilievo.

Concepire la disciplina delineata dal d.lgs. n. 99/2004, in termini di facoltà, infatti, porterebbe alla conseguenza di privare l'INPS del potere di accertare d'ufficio la relativa qualifica con conseguente illegittimità dei relativi verbali. Né, tantomeno, la nuova qualifica potrebbe essere accertata d'ufficio dalle Regioni vista l'assenza di una espressa previsione normativa al riguardo. Il d.lgs. n. 99/2004, infatti, si limita a demandare, ad ogni effetto, alle Regioni la competenza in materia di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ma non

²⁴ L'art. 1, comma 5 *ter*, d.lgs. n. 99/2004, così dispone: «Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle Regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le Regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP».

attribuisce agli Enti territoriali il potere di riconoscerla d'ufficio. Il termine *ad ogni effetto* sta ad indicare che l'accertamento compiuto dalle Regioni ha effetto ai fini dell'intera normativa statale. Il rilascio dell'attestazione di imprenditore agricolo professionale, quindi, costituisce anche il presupposto dell'obbligo previdenziale di cui al comma 5 *bis* dell'art. 1. Quest'ultima considerazione pone un'altra questione. Occorre, infatti, chiedersi quale differenza sussiste tra il potere di accertamento delle Regioni e quello dell'INPS.

Per dare risposta a questi interrogativi occorre effettuare una interpretazione sistematica dell'intero complesso normativo alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 99/2004, e tener conto, altresì, dei recenti sviluppi giurisprudenziali che, seppur indirettamente, hanno affrontato tali problematiche.

Secondo un primo orientamento la nuova disciplina non si discosta sostanzialmente da quella previgente relativa all'imprenditore agricolo a titolo principale²⁵. Rimarrebbe, pertanto, l'obbligo per coloro che di fatto maturino tutti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004, di chiedere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e di iscriversi alla relativa gestione previdenziale. Il corollario di tale orientamento è il riconoscimento del potere delle Regioni e dell'INPS di procedere al riconoscimento d'ufficio della relativa qualifica sostituendosi al soggetto privato. È stato osservato, inoltre, che ogni contraria interpretazione si porrebbe in contrasto con l'art. 38 cost. e con il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie²⁶.

Questa linea interpretativa, però, si presta a diverse critiche per i seguenti motivi:

- non spiega in concreto la distinzione tra le competenze delle Regioni e quelle dell'INPS contenuta nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 99/2004²⁷;
- riconosce l'esistenza di poteri pubblici in assenza di una espressa previsione normativa in violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa²⁸;

²⁵ L'art. 13, l. 2 agosto 1990, n. 233, aveva esteso le norme in materia di assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia relative ai coltivatori diretti anche a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153. Pertanto, così come avveniva per i coltivatori diretti, l'INPS aveva il potere di riconoscere d'ufficio tale qualifica nel momento in cui veniva verificata l'esistenza di tutti i relativi requisiti.

²⁶ Trib. Ascoli Piceno, Sez. Lav. 9 dicembre 2011, n. 1447, in *Diritto e lavoro nelle Marche*, 2012, 29, 3-4, 304-308. Secondo i sostenitori di tale orientamento, rimettere alla iniziativa del privato la possibilità di ottenere la qualifica di IAP si porrebbe in contrasto con il sistema del *welfare-state*, così come delineato dall'art. 38 Cost. espressivo di un principio generale secondo il quale chi lavora deve essere destinatario di forme di assistenza previdenziale. L'obbligo contributivo, infatti, sorgerebbe solamente nel momento in cui l'interessato ottenga il riconoscimento della qualifica di IAP in base ad una propria istanza.

²⁷ Non avrebbe senso, infatti, riservare alle Regioni il compito di accertare ad ogni effetto i requisiti necessari per poter ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale per poi, allo stesso tempo, giungere ad affermare che anche l'INPS ha il potere di accertare tale qualifica.

²⁸ F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, 2012, 1145-1147; Corte cost. 7 aprile 2011, n. 115, In *Giur. cost.*, 2011, 1581. La Corte costituzionale mediante tale pronuncia ha colto l'occasione per ribadire «l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente l'assoluta indeterminatezza del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l'effetto di attribuire, in pratica, una totale libertà al soggetto od organo investito della funzione ([sentenza n. 307 del 2003](#); in senso conforme, *ex plurimis*, sentenze n. 32 del 2009 e [n. 150 del 1982](#)). Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa».

- afferma l'esistenza dell'obbligo di richiedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale senza individuarne l'esatto fondamento normativo creando non poche incertezze;
- non tiene conto della *ratio* ispiratrice della normativa comunitaria la quale è formulata in modo tale da non obbligare gli imprenditori agricoli ad acquisire determinate qualifiche soggettive ma si limita a subordinare la possibilità di accedere a forme di sostegno agli investimenti al possesso di determinati requisiti;
- il richiamo ad un eventuale profilo di illegittimità con l'art. 38 cost. è privo di giustificazione in quanto nel settore agricolo continua ad esistere la figura dell'imprenditore agricolo *tout court* di cui all'art. 2135 c.c. il quale non è destinatario di alcun obbligo di natura previdenziale²⁹.

Un orientamento di segno contrario a quello appena menzionato ritiene, invece, che a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 99/2004, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere accertata solamente dalle Regioni mentre l'INPS avrebbe mantenuto un mero potere di verifica nelle fasi successive al relativo riconoscimento ai sensi del d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 476³⁰. Non sussisterebbe neppure in capo alle Regioni il potere di riconoscere la qualifica d'ufficio nel momento in cui sussistano di fatto tutti i relativi requisiti in quanto il decreto legislativo non contiene alcuna previsione al riguardo. Il corollario di tale interpretazione è la subordinazione degli effetti derivanti dalla qualifica di imprenditore agricolo professionale alla presentazione di una istanza da parte del privato. L'INPS, pertanto, non avrebbe il potere di accertare la sussistenza della qualifica prima della certificazione rilasciata dalle Regioni su istanza del soggetto richiedente.

Tale linea interpretativa risulta maggiormente condivisibile per i seguenti motivi:

- risulta rispettosa del dato letterale della normativa;
- rende sensata la distinzione tra le competenze delle Regioni e quelle dell'INPS contenuta nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 99/2004;
- non si pone in contrasto con il principio di legalità della azione amministrativa;
- risulta maggiormente conforme alla *ratio* ispiratrice della normativa comunitaria.

A sostegno di tale orientamento, inoltre, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 2, nel circoscrivere le competenze dell'INPS richiama il d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 476, avente natura regolamentare e recante semplicemente le norme volte a disciplinare il procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali. Allo stato della vigente normativa, pertanto, l'INPS avrebbe solamente un mero potere di verifica successivo al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale relativamente alle fasi di

29 La figura dello IAP non ha sostituito quella dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. Quest'ultima, anzi, costituisce il presupposto per poter ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 99/2004, infatti, lo IAP è colui che svolge una delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e che in più possiede ulteriori requisiti tali da giustificare l'attribuzione della qualifica ed il riconoscimento dei relativi effetti. Per poter svolgere attività agricola, pertanto, non necessariamente occorre essere coltivatori diretti o IAP. L'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c., infatti, continua ad esistere come figura soggettiva autonoma per la quale non è prevista attualmente una gestione previdenziale.

30 T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 maggio 2014, n. 780, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2014, 574-581.

iscrizione, variazione e cancellazione dai relativi elenchi. A tale conclusione si perviene anche se si tiene conto di come è articolato l'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004³¹.

Riservare il riconoscimento di tale qualifica ad una istanza del soggetto privato direttamente interessato, infine, non sembra porsi in contrasto con l'art. 38 Cost. L'attuale assetto normativo, infatti, è impostato in modo tale da indurre il soggetto che intenda *vivere* di agricoltura a richiedere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale al fine di poter usufruire di una serie di agevolazioni di varia natura³².

Durante la XVI legislatura, nel tentativo di definire una volta per tutte il significato della distinzione fra le competenze delle Regioni e quelle dell'INPS, è stato presentato in Senato un disegno di legge il quale, però, non ha avuto seguito a causa delle note vicende politiche che hanno interessato il Paese. La soluzione proposta consisteva nello specificare la natura esclusiva della competenza delle Regioni in materia di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale riservando all'INPS solamente il potere di svolgere le attività necessarie per l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale³³.

La giurisprudenza amministrativa sembra condividere la tesi della natura esclusiva della competenza delle Regioni in materia di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. In particolare, con una recente pronuncia, è stato sostenuto che solamente le Regioni hanno la competenza ad accertare i requisiti necessari per riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo professionale e che nessun potere di verifica dei requisiti in parola è stato attribuito all'INPS³⁴. In un'altra occasione la giurisprudenza amministrativa ha affermato che «la Regione è tenuta all'accertamento dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 1 cit. *nell'esclusivo interesse dei richiedenti* al fine di poter conseguire i benefici connessi con la qualifica di

31 Il primo comma definisce i requisiti necessari per poter ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale; il secondo comma riserva l'accertamento di tale qualifica ad ogni effetto alle Regioni; il comma 5 *bis* dispone che l'imprenditore agricolo professionale deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Pertanto l'obbligo previdenziale sorge solo una volta che la Regione abbia accertato la sussistenza di tutti i requisiti di cui al comma primo.

32 Nella Regione Toscana, all'esito dell'incontro del Gruppo di coordinamento sullo IAP del 15 dicembre 2009, è stato affermato che «lo *status* di IAP pare essere considerato dal legislatore come un'opportunità offerta all'imprenditore agricolo (infatti occorre un'istanza di parte per essere riconosciuti IAP), per cui potrebbe non essere legittimo attribuirlo autoritativamente».

33 Art. 1, comma 1, d.d.l. n. 2735/2011: «All'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le Regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) al comma 5 *bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1».

34 T.A.R. Umbria, Sez. I 31 gennaio 2014, n. 88, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>. Nella sentenza si legge che una interpretazione diversa rispetto a quella adottata finirebbe per demandare all'Ente previdenziale la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 99/2004, in palese violazione delle attuali previsioni normative statali e regionali.

imprenditore agricolo, ora professionale» lasciando intendere che la relativa qualifica può essere rilasciata solamente su istanza del soggetto privato direttamente interessato³⁵.

In base a quanto appena affermato è possibile comprendere la portata innovativa dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 99/2004. La nuova disciplina, infatti, ha eroso i poteri ispettivi dell'INPS in materia di imprenditore agricolo professionale. Non è più possibile, infatti, procedere ad attività ispettive volte all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, prima del rilascio dell'attestato regionale. Né, tantomeno, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere rilasciata dalle Regioni in assenza di una istanza del soggetto privato interessato.

4. - *Questioni di giurisdizione.* Il d.lgs. n. 99/2004, ha subordinato la possibilità di ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale al possesso di tre requisiti: tempo di lavoro, reddito e capacità professionale. Come già ampiamente affermato la sussistenza di tali requisiti viene accertata ad ogni effetto dalle Regioni. Può accadere che, in seguito alla presentazione dell'istanza da parte del soggetto privato, la relativa qualifica venga ingiustamente negata oppure che, una volta ottenuta, venga ingiustamente revocata.

Si pone pertanto il problema di individuare l'autorità giudiziaria competente alla quale rivolgersi per ottenere tutela. La questione deve essere affrontata alla luce delle conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza in relazione alle singole fattispecie dedotte in giudizio.

In linea generale è stato sostenuto che l'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale configura una situazione giuridica di diritto soggettivo e, pertanto, la giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario. L'attività finalizzata all'accertamento dei relativi requisiti, infatti, ha carattere vincolato e non è soggetta alla discrezionalità dell'amministrazione³⁶. Nel caso in cui l'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale sia funzionale all'accertamento della corretta attribuzione dei contributi previdenziali la cognizione spetterebbe, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Ad una diversa conclusione si è giunti in relazione a quelle domande aventi ad oggetto non il mero accertamento dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004, ma l'impugnazione di un provvedimento di revoca della relativa qualifica. In questo caso oggetto del giudizio è un atto di natura provvedimentale, espressione del potere autoritativo dell'amministrazione, e in quanto tale impugnabile davanti al giudice amministrativo³⁷.

Infine sono state attribuite alla cognizione del giudice tributario quelle controversie in cui l'accertamento della qualifica sia funzionale al godimento delle agevolazioni di natura fiscale³⁸.

5. - *Osservazioni conclusive.* Alla luce di quanto sopra possono trarsi le seguenti conclusioni.

In base alla normativa vigente le principali figure soggettive che caratterizzano il lavoro autonomo in agricoltura sono quelle del coltivatore diretto, dell'imprenditore agricolo *tout court* di cui

³⁵ T.A.R. Venezia, Sez. II 31 maggio 2006, n. 1556, cit.

³⁶ T.A.R. Roma, Sez. II 23 giugno 2011, n. 5621, in *Giur. merito*, 2011, 9, 2281; T.A.R. Venezia, Sez. II 18 gennaio 2011, n. 66, in *Foro amm. T.A.R.*, 2011, 1, 51.

³⁷ T.A.R. Umbria, Sez. I 31 gennaio 2014, n. 88, cit.

³⁸ T.A.R. Venezia, Sez. II 26 maggio 2010, n. 2180, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; T.A.R. Venezia, Sez. II 15 febbraio 2010, n. 474, *ivi*; T.A.R. Bari, Sez. II 7 maggio 2008, n. 1082, in *Foro amm. T.A.R.*, 2008, 5, 1428.

all'art. 2135 c.c. e dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004.

La qualifica di coltivatore diretto sussiste nel momento in cui il soggetto sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2, l. 26 ottobre 1957, n. 1047. È sufficiente il possesso di fatto di tali requisiti per far sorgere l'obbligo contributivo e, pertanto, l'INPS ha il potere di svolgere gli opportuni accertamenti ai fini previdenziali.

Anche la qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. è rilevabile di fatto nel momento in cui il soggetto svolga una delle attività richiamate dalla norma. Tale figura soggettiva, però, non è attualmente destinataria di forme di assistenza previdenziale e pertanto non sussiste alcun obbligo contributivo.

L'imprenditore agricolo professionale, invece, è colui che risulta in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. L'art. 1, comma 5 *bis*, d.lgs. n. 99/2004, ha specificato che l'imprenditore agricolo professionale deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Per poter acquisire tale qualifica, però, occorre un'attestazione rilasciata dalle Regioni comprovante il possesso dei relativi requisiti. L'INPS mantiene solamente un mero potere di verifica nelle fasi successive al riconoscimento formale. L'obbligo contributivo, pertanto, sorge nel momento in cui sia stata emessa l'attestazione regionale. Quest'ultima, inoltre, può essere rilasciata solamente su istanza del soggetto direttamente interessato in quanto non è previsto l'obbligo di richiedere la qualifica nel momento in cui sussistano di fatto tutti i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004 né, tantomeno, sussiste il potere delle Regioni di riconoscerla d'ufficio.

Paolo Giuseppe Vinella